

## **IL REGOLAMENTO FIFA RIGUARDANTE LO STATUS ED IL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI**

*Dall'1 ottobre 2010 è in vigore il nuovo Regolamento FIFA sullo status ed i trasferimenti dei calciatori. Tra le innovazioni principali, l'aggravamento delle sanzioni in caso di risoluzione unilaterale del contratto in assenza di giusta causa, l'estensione dei casi affidati alla competenza del Giudice unico della DRC e, soprattutto, l'introduzione del nuovo Allegato 3 interamente dedicato al cosiddetto "Sistema Elettrico di Trasferimento", meglio conosciuto con l'acronimo inglese TMS. Il TMS consiste, in sintesi, in un sistema integralmente informatizzato con cui è necessario ed **obbligatorio** concludere tutti i trasferimenti internazionali dei calciatori professionisti nonché i tesseramenti/trasferimenti dei minori. Vediamo a seguire le disposizioni più importanti del Regolamento (Allegato 3 sul TMS escluso, che sarà oggetto di approfondimento nei prossimi numeri del mensile), con evidenziate in grassetto le principali innovazioni entrate in vigore.*

### **AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 1)**

Il regolamento contiene le norme applicabili:

- a) Ogni qual volta i calciatori si trasferiscano fra club appartenenti a federazioni nazionali diverse.
- b) Alla definizione dello status e dell'idoneità dei calciatori nel partecipare alle competizioni FIFA, delle confederazioni continentali e delle singole federazioni.

### **STATUS DEL CALCIATORE (ART. 2 - 4)**

Professionista è il calciatore che ha un contratto scritto e che in cambio della propria prestazione riceve un importo superiore alle spese sostenute per l'esercizio dell'attività calcistica.

Tutti gli altri calciatori, che quindi praticano attività sportiva per diletto o percependo il solo rimborso delle spese sostenute, sono dilettanti.

E' da rilevare che il calciatore acquisisce la qualifica di dilettante dopo 30 giorni dall'ultima partita ufficiale giocata in qualità di professionista,

### **TESSERAMENTO NEL PERIODO 1 LUGLIO – 30 GIUGNO (ART. 5)**

Nel periodo 1 luglio/30 giugno dell'anno successivo i calciatori possono tesserarsi per un massimo di 3 società, ma disputare partite ufficiali solo per 2.

L'unica eccezione è ammessa nel caso in cui il calciatore che ha già giocato per 2 club si trasferisca tra club di federazioni nazionali le cui stagioni sportive siano sovrapposte (ad esempio quando un campionato inizia in estate/autunno ed un altro in inverno/primavera).

### **PERIODI DI TESSERAMENTO (ART. 6)**

I calciatori si possono trasferire soltanto in uno dei due periodi di tesseramento stabiliti dalla federazione nazionale.

Il primo periodo, al termine del campionato nazionale, deve avere una durata non superiore a 12 settimane

Il secondo periodo, a metà stagione, non deve durare più di 4 settimane.

A questa regola generale fanno eccezione i calciatori senza contratto e quelli che hanno risolto il contratto per giusta causa.

### **IL CERTIFICATO DI TRANSFER INTERNAZIONALE - CTI (ART. 9 – 10)**

La Federazione deve rilasciare il CTI entro 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta, a meno che il CTI non possa essere rilasciato perché il contratto fra il club ed il calciatore non è scaduto o non è stato raggiunto un accordo sulla risoluzione anticipata del contratto.

Nel caso di trasferimento a titolo temporaneo, l'accordo relativo al prestito deve essere allegato al CTI.

Se, dopo un periodo di 30 giorni dalla data della richiesta del CTI, non viene data alcuna risposta, la Federazione può tesserare il calciatore con un "Tesseramento provvisorio". Il tesseramento provvisorio diventerà definitivo un anno dopo la richiesta del CTI.

Nel caso in cui sia sorta una controversia contrattuale nell'ambito del trasferimento ed il CTI non venga rilasciato, la parte interessata può inoltrare un ricorso alla FIFA ai sensi dell'Art. 22 Reg.. LA FIFA deciderà sul rilascio del CTI e sulle sanzioni sportive entro 60 giorni.

Il CTI non è richiesto per la disputa di partite amichevoli o di prova.

### **IL PRESTITO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA – (ART. 10)**

Il calciatore professionista può essere ceduto in prestito ad un'altra società; la durata minima del prestito è quella che intercorre fra due periodi di tesseramento (in Italia, 4 mesi).

### **IL CONTRATTO (ART. 18)**

Il contratto di un calciatore professionista deve avere una durata minima pari al periodo che ha inizio dalla data del tesseramento fino alla fine della stagione e una durata massima di 5, salvo diversa disciplina prevista dalle singole federazioni nazionali.

### **DURATA CONTRATTO CALCIATORE UNDER 18 (ART. 18)**

Qualsiasi giocatore che non abbia compiuto 18 anni di età può firmare un contratto come professionista solo per un periodo che non superi i 3 anni.

### **VALIDITA' DEL CONTRATTO (ART. 18)**

La validità di un contratto di trasferimento o di un contratto di lavoro tra un giocatore e un club non possono essere subordinate al risultato positivo di un esame medico o al rilascio di un permesso di lavoro.

### **RISOLUZIONE PER GIUSTA CAUSA (ART. 14 – 15)**

Il calciatore può risolvere il suo contratto per giusta causa o per una valida ragione sportiva ("giusta causa sportiva"), che verrà valutata, caso per caso, dalla Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA (DRC).

Il giocatore avrà una giusta causa sportiva per risolvere un contratto con il suo club quando è in grado di dimostrare, alla fine della stagione, di essere entrato in campo in meno del 10% delle partite ufficiali disputate dal suo club.

A questa regola generale fanno ovviamente eccezione i portieri di riserva.

Il professionista può porre fine al suo contratto per giusta causa sportiva solo entro 15 giorni successivi all'ultima gara ufficiale (compresa la coppa nazionale) della stagione disputata per il club per il quale è tesserato.

### **STABILITA' CONTRATTUALE/PERIODO PROTETTO (ART. 13 – 16)**

Per tutti i contratti sottoscritti fino al compimento del 28° anno di età del giocatore, se vi è una risoluzione unilaterale senza giusta causa sportiva durante i primi 3 anni, vengono applicate sanzioni sportive ed è dovuto un indennizzo.

Per i contratti firmati dopo il compimento del 28° anno di età, valgono gli stessi principi ma solo per i primi 2 anni.

La risoluzione unilaterale di un contratto durante la stagione è vietata.

### **SANZIONI PER RISOLUZIONE SENZA GIUSTA CAUSA (ART. 17)**

Salvo circostanze eccezionali, le sanzioni sportive per la risoluzione unilaterale di un contratto senza giusta causa o giusta causa sportiva saranno:

#### In ogni caso, un'indennità di compensazione:

A meno che non sia stato previsto diversamente nel contratto, l'indennità di compensazione per la risoluzione del contratto sarà calcolata secondo i seguenti criteri: a) la remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto esistente e/o del nuovo contratto; b) la durata del tempo rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di 5 anni; c) l'importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dal vecchio club (ammortizzato nel corso della durata del contratto); d) il fatto che la risoluzione sia avvenuta durante un "periodo protetto".

#### Inoltre, per il giocatore:

Restrizione alla sua facoltà di partecipare a partite di calcio ufficiali, salvo per il club con il quale era sotto contratto, per un periodo effettivo di 4 mesi dall'inizio del campionato nazionale con il nuovo club.

In caso di circostanze aggravanti come, le sanzioni potranno raggiungere un periodo effettivo di 6 mesi.

**E' da rilevare che le sanzioni sportive rimarranno sospese per il periodo che va dall'ultima partita ufficiale della stagione alla prima partita ufficiale della nuova stagione, in entrambi i casi includendo le coppe nazionali e le competizioni internazionali per clubs. Questa sospensione non sarà applicabile solo se il calciatore sia componente stabile della selezione nazionale e se la Federazione interessata sta partecipando alle fasi finali di una competizione nel periodo che va dall'ultima partita ufficiale della stagione alla prima partita ufficiale della nuova stagione.**

Non vi saranno sanzioni sportive per la risoluzione unilaterale alla fine del terzo anno di contratto (o del secondo nel caso in cui il calciatore abbia stipulato il contratto dopo il 28° anno di età), salvo il caso in cui non venga dato per tempo il preavviso dopo l'ultima partita della stagione.

Per il club che risolve un contratto o istiga a tale risoluzione:

Divieto di tesserare nuovi giocatori, sia a livello nazionale che internazionale, fino alla scadenza del secondo periodo dei trasferimenti successivo alla data in cui la risoluzione è diventata effettiva.

Inoltre, il Comitato disciplinare della FIFA potrà, ove del caso, imporre le seguenti ulteriori: multe, detrazione di punti, esclusione dalle competizioni.

L'applicazione di sanzioni è altresì prevista per l'agente di calciatori che abbia favorito o indotto una risoluzione unilaterale del contratto durante il periodo protetto.

#### **TRASFERIMENTI DI MINORI 18 ANNI (ART. 19)**

I trasferimenti internazionali di giocatori aventi meno di 18 anni non sono consentiti salvo le seguenti tre eccezioni:

- a) I genitori del giocatore si trasferiscono per motivi indipendenti dall'attività sportiva del medesimo.
- b) Il trasferimento avviene all'interno del territorio dell'U.E. o dell'A.E.E. (Area Economica Europea), e il calciatore ha un'età compresa tra i 16 ed i 18 anni. Il nuovo club deve comunque garantire l'istruzione scolastica e la formazione sportiva del giovane calciatore.
- c) Il calciatore vive in una regione di frontiera, ad una distanza massima di 50 km dal confine e il club in cui il calciatore desidera allenarsi si trova ugualmente ad una distanza massima di 50 km dal confine.

Ogni trasferimento internazionale ed ogni primo tesseramento sono soggetti all'approvazione di una sotto-commissione nominata dalla Commissione per lo Status dei Calciatori.

#### **INDENNITA' DI FORMAZIONE PER GIOVANI CALCIATORI (ART. 20)**

Il periodo di formazione di un calciatore avviene tra i 12 e i 23 anni ed è esigibile, come regola generale, fino all'età di 23 anni per la formazione sportiva ricevuta fino all'età di 21 anni.

L'indennità di formazione è dovuta nei seguenti casi:

- a) Quando il giocatore sottoscrive il suo primo contratto professionistico.
- b) Ad ogni trasferimento fino alla stagione in cui compie 23 anni e comunque in funzione dello status del giocatore, ossia da dilettante a professionista o da professionista a professionista.

L'indennità di formazione non è dovuta:

- a) Per trasferimento da dilettante a dilettante o per trasferimenti da professionista a dilettante.
- b) Se il calciatore è trasferito ad una società della categoria 4.
- c) Se un club risolve unilateralmente il contratto di un giocatore senza giusta causa, fermo restando l'indennizzo dovuto ai precedenti club che hanno preparato il giocatore.

L'importo da versare a titolo di indennizzo di formazione deve essere versato entro 30 giorni dalla firma del contratto o dal nuovo tesseramento del giocatore e deve rispecchiare i costi che sono stati necessari per preparare il giocatore. Il calcolo dell'indennità è dato dall'importo convenzionale previsto per la categoria alla quale appartiene il nuovo club moltiplicato per il numero degli anni di tesseramento con il vecchio club.

Non è dovuta alcuna indennità quando un giocatore avente 23 anni o più cambia club alla fine del suo contratto o se il club formatore non offre un contratto da professionista.

#### **MECCANISMO DI SOLIDARIETA' (ART. 21)**

Se un calciatore professionista si trasferisce durante il periodo di validità di un contratto, una quota (5%) dell'eventuale indennità versata al club precedente, ad eccezione di quella di formazione, verrà distribuita alla o alle società che abbiano partecipato alla formazione del giocatore. Tale distribuzione avverrà proporzionalmente al numero di anni durante i quali il giocatore è stato tesserato con le società tra l'età i 12 e i 23 anni.

#### **GIURISDIZIONE DEGLI ORGANI FIFA (ART. 22 – 25)**

Senza pregiudizio per il diritto dei calciatori o delle società di rivolgersi ad un tribunale civile per le controversie in materia di lavoro, la FIFA è competente per le:

- a) Controversie fra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale o relative al rilascio del Certificato di Transfer Internazionale. (Competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie - DRC)
- b) Controversie fra la società e il calciatore che abbiano una dimensione internazionale, a meno che non ci sia un arbitrato indipendente nazionale all'interno della federazione e/o del contratto collettivo nazionale che garantisca un giusto processo e il rispetto del principio di parità di rappresentanza dei calciatori e dei società (DRC).
- c) Controversie fra la società ed un allenatore che abbiano una dimensione internazionale, a meno che non ci sia un arbitrato indipendente nazionale che garantisca un giusto processo (Competenza della Comitato per lo Status dei Calciatori - PSC).
- d) Controversie relative all'indennità di Formazione (Art. 20) e al Meccanismo di Solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti a federazioni differenti (DRC).
- e) Controversie relative al Meccanismo di Solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti alla stessa federazione nel caso in cui il trasferimento del calciatore oggetto della controversia avvenga tra club appartenenti a differenti federazioni (DRC).
- f) Controversie fra società appartenenti a federazioni differenti che non rientrano nei casi sub a), d) ed e) (PSC)

#### **COMPETENZA DEL COMITATO PER LO STATUS DEI CALCIATORI – PLAYERS STATUS COMMITTEE (PSC) (ART. 23)**

Il Comitato per lo Status dei Calciatori avrà giurisdizione su tutte le questioni di cui ai sopra citati punti c) ed f) così come sulle altre controversie che sorgano dall'applicazione del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 24.

Di regola la decisione deve essere presa entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso e l'eventuale appello è proponibile alla Tribunale Arbitrale dello Sport – TAS, con sede a Losanna.

#### **COMPETENZA DELLA CAMERA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – DISPUTE RESOLUTION CHAMBER (DRC) (ART. 24)**

La Camera avrà giurisdizione su tutte le questioni di cui ai sopra citati punti a), b) d) ed e), ad eccezione di quelle relative al rilascio del CTI.

Nei seguenti casi, la competenza spetta ad un Giudice unico della DRC:

- a) vertenze il cui valore non supera i 100.000 franchi svizzeri; **b) vertenze relative al calcolo dell'indennità di formazione senza questioni complesse o legali, o nelle quali la CRC ha già una chiara e consolidata giurisprudenza; c) vertenze relative al calcolo del contributo di solidarietà senza questioni complesse o legali, o nelle quali la CRC ha già una chiara e consolidata giurisprudenza.**

La decisione deve essere presa entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso (30 giorni se si tratta del Giudice unico di cui sopra) e l'eventuale appello è proponibile a TAS.

#### **PRESCRIZIONE (ART. 25)**

Il Comitato per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie o il Giudice della DRC (se del caso) non giudicheranno i casi soggetti alle disposizioni del presente regolamento se sono trascorsi più di 2 anni dal momento in cui si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere la controversia.

#### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO (ART. 29)**

Il regolamento è entrato in vigore dall'1 ottobre 2010.